Allegato «A» alla delibera G.M.
n. 98 del 11/5/01

COMUNE DI BOSA
Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Articolo 1
NUCLEO DI SALUTAZIONE

1. E' istituito, ai sensi di legge1 e sulla base delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie locali (Area della Dirigenza e

1 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 - "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risaltati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Articolo 1. Principi generati del controllo interno

1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al *fine* di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":

a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e e), e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8;

b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera, sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;

c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;

d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;

e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.

3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianale e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.

4.(...)

5.(...)

6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico- amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
dipendenti), e secondo quanto previsto dalla convenzione (ex art. 30 del Testo Unico degli enti locali) approvata con delibera di Consiglio Comunale n.4del 21.02.2001 il Nucleo di valutazione intercomunale, dei Comuni di Birri, Borre, Bolotana, Bortigali, Bosa, Dualchi, Flussio, Lei, Magomadas, Modolo, Noragugume, Sagama, Tinnura, Suni, silanus e Sindia *con* il compito di effettuare, secondo gli indirizzi espressi dai rispettivi Sindaci e dalle Giunte Comunali la rilevazione dei risultati raggiunti con riferimento alla realizzazione dei programmi e dei progetti affidati ai Responsabili dei Servizi, anche in merito ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate;

Articolo 2
COMPOSIZIONE, ARTICOLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI SALUTAZIONE

1. D Nucleo di valutazione è composto dal Direttore/Segretario Generale di ciascuno dei Comuni aderenti al progetto intercomunale e da due membri esterni, scelti tra esperti dotati di specifiche competenze
2. Il Nucleo di valutazione è suddiviso in articolazione funzionali relative a ciascun Comune composte dal Direttore/Segretario Generale di quel Comune e dai due membri esterni di cui al comma 1.
3. Il Nucleo di valutazione è nominato con deliberazione della Giunta dei singoli Comuni aderenti al progetto.
4. Il Nucleo di Valutazione rimane in carica per il periodo individuato nella deliberazione di nomina che non può essere comunque superiore al periodo di mandato del Sindaco. Alla scadenza del periodo tutti i membri possono essere riconfermati. Al termine della legislatura per completamento del mandato o per cessazione anticipata nei casi contemplati dalla norma, il Nucleo rimane in carica fino all'eventuale nomina di nuovi componenti, ovvero fino all'eventuale adozione dei provvedimenti di conferma.
5. Ogni Comune partecipante provvede ad indicare al Comune di cui al pruno capoverso una struttura di supporto per le operazioni che il Nucleo svolge nella rispettiva sede.

Articolo 3
FUNZIONI DEL NUCLEO DI SALUTAZIONE

1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità previste dall'articolo 1, il Nucleo di valutazione:
a) Definisce annualmente per tutti i Comuni aderenti i criteri di valutazione della gestione degli Enti nel loro complesso e con riferimento ai singoli ambiti di attività, dandone comunicazione alle articolazioni organizzative con competenze in materia di controllo di gestione per l'impostazione delle elaborazioni e delle rilevazioni di competenza; i criteri di valutazione così definiti sono approvati dalla Giunta dei Comuni aderenti al progetto intercomunale.
b) Definisce per tutti i Comuni aderenti la metodologia di valutazione delle posizioni e annualmente la metodologia di valutazione di risultato.

c) Definisce a livello di ciascun Comune e attraverso la rispettiva articolazione funzionale di cui all'ari 2, comma 2, congiuntamente con i responsabili dei servizi, la pesatura degli obiettivi, gli indicatori per la misurazione della realizzazione degli stessi e dei programmi di lavoro di loro competenza, individuati a seguito delle indicazioni strategiche degli organi di direzione politica;
d) Esamina a livello di ciascun Comune e attraverso la rispettiva articolazione funzionale di cui all'art 2, comma 2, ai fini valutativi, il funzionamento dell'Ente sulla base dei criteri prestabiliti e dei rapporti periodici di cui all'articolo 5 e conseguentemente redige una relazione al Sindaco e alla Giunta sull'attività del Comune;
e) Effettua a livello di ciascun Comune e attraverso la rispettiva articolazione funzionale di cui all'art 2, comma 2, sulla base di criteri predefiniti, la valutazione dell'attività e dei risultati ottenuti dalle diverse articolazioni organizzative dell'Ente.
f) Attua a livello di ciascun Comune e attraverso la rispettiva articolazione funzionale di cui all'art 2, comma 2, relativamente all'applicazione degli specifici istituti contrattuali previsti dalle norme vigenti e dai C.C.N.L., il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e miglioramento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi dell'Ente.
g) Supporta tutti i Comuni aderenti nel sistema di valutazione del personale ai fini della produttività e della progressione orizzontale. Sulla base di tale metodologia i Responsabili dei Servizi procederanno alla valutazione annuale.

Articolo 4
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per poter svolgere le proprie funzioni, il Nucleo di Valutazione utilizza le elaborazioni e rilevazioni dei risultati svolte dall'articolazione organizzativa competente in materia di controllo di gestione.

Articolo 5
ATTIVITÀ • DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. D Nucleo di valutazione procede all'esame di quanto all'articolo 3 sulla base di un processo operativo le cui fasi sono: a) *ricevimento del mandato:* il Sindaco e la Giunta definiscono e indicano annualmente al Nucleo di valutazione quanto oggetto dell'esame;
b) *identificazione degli obiettivi dell'Ente:* il Nucleo di valutazione, attraverso l'articolazione funzionale dell'Ente di cui all'art 2, comma 2, effettua l'esame della gestione dell'Ente in relazione agli obiettivi risultanti dalla relazione previsionale e programmatica, al bilancio ed al Piano Esecutivo di Gestione. Il Nucleo di valutazione adotta tutti i provvedimenti che riterrà necessari per rendere massimamente espliciti gli obiettivi dell'Ente che saranno oggetto della propria analisi e valutazione;
c) *svolgimento dell'attività di valutazione:* l'articolazione organizzativa con competenze in materia di controllo di gestione svolge tutte le attività tese a rilevare gli indicatori prescelti utilizzando le metodologie più adeguate allo scopo. Sulla base dei rapporti periodici presentati, il Nucleo di valutazione effettua, previo confronto ed esame congiunto con i Responsabili dei servizi interessati, la valutazione dei risultati. In riferimento ad ogni struttura di vertice dell'Ente, il Nucleo di valutazione può identificare, annualmente, alcune aree di analisi considerate particolarmente critiche su cui approfondire l'esame e la valutazione. Annualmente, il Nucleo di valutazione può formulare le opportune richieste all'articolazione organizzativa con competenze in materia di controllo di gestione per l'adeguamento e l'individuazione degli indicatori che, a seconda dell'attività o del servizio posto sotto osservazione, possano risultare più utili alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia o dell'impatto sui bisogni;

d)formulazione e presentazione di relazioni al Sindaco e alla Giunta: l'attività del Nucleo di Valutazione si esplicita in una relazione a cadenza annuale, la quale, oltre a comprendere una parte descrittiva dell'attività dell'Ente adeguatamente documentata, può contenere una serie di suggerimenti tesi al miglioramento dei sistemi di valutazione ed allo sviluppo dell'Ente.

Articolo 6
VALUTAZIONE DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DEI SER VIZI

1. Il Nucleo di Valutazione, attraverso l'articolazione funzionale dell'Ente di cui all'art.2, comma 2, effettua la valutazione di risultato dei Responsabili dei Servizi e la trasmette all'Amministrazione per l'adozione di provvedimenti conseguenti così come specificato dai relativi Regolamenti di Organizzazione Uffici e Servizi.
2. Per una corretta e trasparente attività di valutazione dei Responsabili dei servizi, che deve essere svolta in stretta connessione con le modalità di erogazione degli istituti previsti dal contratto di lavoro, il Nucleo di valutazione predispone preliminarmente i criteri su cui effettuare la valutazione, che deve di regola basarsi su metodologie idonee alla misurazione del raggiungimento degli obiettivi, anche attraverso schede di valutazione che indichino le prestazioni e i risultati che l'Amministrazione si attende dal Responsabile del servizio.

Articolo 7
VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DI RESPONSABILITÀ ' DEI SERVIZI

1. La valutazione della posizione di responsabilità di servizio è effettuata attraverso apposita metodologia approvata con delibera di Giunta previa informazione ed eventuale attività di concertazione rispetto ai criteri guida della stessa con le Rappresentanze Sindacali dell'Ente.
2. La valutazione è effettuata in prima applicazione sulle posizioni di responsabilità individuate nell'attività di riorganizzazione effettuata a seguito dell'applicazione del Nuovo Ordinamento Professionale approvato il 31 Marzo 1999.
3. La valutazione sarà successivamente effettuata ogni qualvolta interverranno modifiche organizzative alla struttura tali da prefigurare una variazioni nel peso dei diversi settori.
4. La valutazione sarà approvata con delibera di Giunta.

Articolo 8
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari.